LINEE GUIDA

Commercializzazione in forma centralizzata dei Diritti Audiovisivi del Campionato di Serie B



Stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018

INDICE

PARTE I LA LEGA

PARTE II LA COMPETIZIONE

PARTE III I MERCATI

PARTE IV GLI OBIETTIVI

PARTE V I DIRITTI AUDIOVISIVI

PARTE VI I PACCHETTI DI DIRITTI AUDIOVISIVI

PARTE VII LE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

PARTE VIII LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA DEGLI EVENTI

PARTE IX DIRITTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE E DIRITTI AUDIOVISIVI INVENDUTI

Allegato 1 SCHEMI DI POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE NEGLI STADI

Allegato 2 STANDARD PRODUTTIVI E CRITERI EDITORIALI

Allegato 3 TARIFFARIO

PARTE I - LA LEGA

- 1. La Lega Nazionale Professionisti Serie B ("Lega Calcio Serie B") associa in forma privatistica le società sportive affiliate alla Federazione Italiana Gioco Calcio ("FIGC") che partecipano ai Campionati di Serie B e che, a tal fine, si avvalgono delle prestazioni di calciatori professionisti. La Lega Calcio Serie B, quale associazione di categoria di società sportive affiliate alla FIGC, gode di autonomia organizzativa e amministrativa.
- **2.** La Lega Calcio Serie B organizza il Campionato di Serie B. Ha costituito, inoltre, una propria rappresentativa che disputa gare internazionali.
- 3. Il Decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, riconosce alla Lega Calcio Serie B, quale organizzatore delle suddette competizioni, e alle società sportive, in quanto organizzatori dei singoli eventi delle competizioni, la contitolarità dei relativi diritti audiovisivi e ne attribuisce l'esercizio alla Lega Calcio Serie B che lo esercita mediante procedure competitive di assegnazione dei diritti agli operatori del mercato nazionale e internazionale nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 7 comma 8 e con esclusione della disciplina di cui agli art. 8 commi 2 e 3, art. 9 comma 4 e art. 14 comma 4 . Tali procedure sono organizzate e gestite secondo i criteri di trasparenza, non discriminazione ed efficienza dettati dal suddetto Decreto, nonché dalla Legge 19 luglio 2007, n. 106, di cui il Decreto costituisce attuazione.
- 4. La Lega Calcio Serie B predetermina con le presenti Linee Guida le regole in materia di commercializzazione dei diritti audiovisivi e le ulteriori regole previste dal suddetto Decreto per tre stagioni sportive a partire dalla stagione 2015/2016 nel rigoroso rispetto di condizioni di equità, trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione. La durata delle licenze oggetto per ciascuna competizione sarà pari per tutte le procedure competitive relative alla medesima competizione.

PARTE II - LA COMPETIZIONE

5. L'attuale formato del Campionato di Serie B è composto da due fasi, la prima, detta "stagione regolare" ("regular season") e la seconda, denominata dei "play-off" e "play-out". La regular season prevede la partecipazione di 22 squadre, con un girone di andata e un girone di ritorno. Ciascuna squadra disputa, con ciascuna delle altre, un incontro in casa e uno in trasferta, per un totale di 462 eventi. Il Campionato di norma si svolge tra la fine del mese di agosto e il successivo mese di giugno.

Ciascuna giornata del Campionato di Serie B si articola in tre giorni di gare, il venerdì, il sabato e il lunedì o la domenica in caso di sosta del Campionato di Serie A, e può prevedere alcuni turni infrasettimanali stabiliti dalla Lega Calcio Serie B in date non occupate dalle Coppe europee o dagli impegni delle rappresentative nazionali.

Le squadre classificate al 1° e 2° posto della regular season del Campionato di Serie B sono direttamente promosse al Campionato di Serie A della stagione successiva mentre le squadre classificate dal 3° al 8° posto disputano una serie di play-off con formula sottoposta ogni stagione sportiva alla aprrovazione della F.I.G.C. L'attuale formula prevede:

- (i) un turno preliminare fra le squadre classificate al 5°, 6°, 7° e 8° posto nella regular season;
- (ii) due semifinali fra le vincenti con la squadre classificate al 3° e 4° posto della regular season
- (iii) la finale) con partite di andata e ritorno.

Se, tuttavia, fra la 3° e la 4° classificata della stagione regolare ci sono 10 o più punti di differenza, non si giocano i play-off e anche la 3° classificata della stagione regolare viene promossa direttamente.

Le squadre classificate ultimo, penultimo e terzultim posto della stagione regolare del Campionato di Serie B retrocedono direttamente al Campionato di Prima Divisione Lega Pro. Le squadre classificate al quartultimo e quintultimo posto disputano tra loro il play-out, con partite di andata e ritorno, per decidere la quarta società che retrocede in Prima Divisione. Tuttavia, la squadra classificata al quartultimo posto della stagione regolare retrocede direttamente se la separano 5 o più punti dalla squadra classificata al quintultimo posto.

- 6. La Lega Serie B intende proporre anche per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 il medesimo format del Campionato delle pregresse stagioni sportive, articolato nelle seguenti finestre di gioco:
 - a) un anticipo il venerdì alle ore 20.30,
 - b) 9 gare il sabato alle ore 15.00,
 - c) un posticipo il lunedì alle ore 20.30.

Le finestre di gioco sopra indicate possono subire delle modifiche come al verificarsi di turni di Campionato disputati in coincidenza di soste del Campionato di Serie A. In tal caso la Lega Serie B potrebbe adottare le seguenti finestre di gioco:

- a) un anticipo il sabato alle ore 18,
- b) un anticipo il sabato alle ore 20.30
- c) un anticipo la domenica alle ore 12.30,
- d) sette gare la domenica alle ore 15.00,

- e) un posticipo la domenica alle ore 20.30.
- La Lega Serie B può modificare il suddetto calendario, nel rispetto alle previsioni regolamentari interne, stabilendo:
- l'inserimento di turni infrasettimanali per tutte le gare con inizio alle ore 20.30, con facoltà di un posticipo e, compatibilmente con le esigenze del calendario, un anticipo, in date non occupate dalle Coppe Europee o dagli impegni delle rappresentative nazionali;
- (ii) la modifica di finestre di gioco in presenza di esigenze di carattere sportivo (come nel caso delle Giornate di ciascuna stagione sportiva che si disputano nel mese di agosto, di quelle che precedono la sosta invernale del Campionato o che precedono/seguono immediatamente i turni infrasettimanali, ecc), o di eventi di forza maggiore o, ancora, nel caso di Giornate che includano sabati in cui (come nel sabato di Pasqua) non si intenda organizzare e disputare gare del Campionato di Serie B;
- (iii) la variazione degli orari di inizio delle partite, dandone comunicazione ai Licenziatari con il massimo anticipo possibile;
- (iv) la sostituzione, in coordinamento con la Lega Serie A, del posticipo del lunedì con un posticipo il sabato o un posticipo alla domenica, dandone comunicazione ai Licenziatari con il massimo anticipo possibile.
- (v) l'aggiunta di un'ulteriore finestra di gioco il sabato o la domenica.
- 7. Fermo restando il format del Campionato di Serie B sopra descritto, il numero di squadre partecipanti al suddetto torneo e, di conseguenza, il numero di Eventi di cui si compone la stagione regolare potrebbero subire, in una qualsiasi delle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018, una riduzione fino a 20 squadre e 380 Eventi .
- **8.** La Lega Calcio Serie B decide a proprio insindacabile giudizio le gare da programmare in anticipo e posticipo, gli orari di inizio e le modalità di svolgimento di tutti gli eventi della competizione da essa organizzata.
- **9.** La Lega Calcio Serie B si riserva inoltre il diritto di apportare modifiche che riguardino le modalità di partecipazione, il numero di squadre aventi diritto a partecipare ai play off e play out (in ragione quindi della posizione in classifica raggiunta al termine della regular season) e conseguentemente il numero complessivo di gare da disputarsi.
- **10.** Alla Lega Calcio Serie B è inoltre riservata la facoltà di apportare modifiche ai regolamenti sportivi nel rispetto delle norme previste dall'ordinamento sportivo.

PARTE III - I MERCATI

- 11. I diritti di trasmissione televisiva delle competizioni calcistiche disputate regolarmente ogni anno per tutto l'anno, incluso il Campionato di Serie B, consentono alle emittenti televisive di ottenere risultati, in termini di pubblico richiamato e quindi di investimenti pubblicitari attratti, ben superiori a quelli conseguiti dagli altri programmi, inclusi gli eventi sportivi diversi dal calcio. Gli eventi sportivi calcistici sono in grado infatti di ottenere numeri elevati di spettatori e di raggiungere in modo regolare un pubblico identificabile, che costituisce uno specifico target per fidelizzare gli utenti e per gli inserzionisti pubblicitari. I diritti di trasmissione del calcio, pertanto, alla luce della specificità dei contenuti che racchiudono e del pubblico che raggiungono, non possono essere considerati sostituibili né dai diritti relativi ai programmi aventi natura differente da quella sportiva, né dai diritti di trasmissione degli eventi sportivi diversi dal calcio.
- 12. I prodotti audiovisivi derivanti dallo sfruttamento dei diritti della competizioni di calcio rappresentano, in particolare, un fattore chiave per il mercato delle televisioni a pagamento, alle quali ne è tradizionalmente affidata la trasmissione in diretta. La possibilità di organizzare in modo regolare la loro trasmissione nell'arco dell'anno permette di creare nel pubblico un'abitudine nel seguire la programmazione di una determinata emittente. Tale regolarità fa sì che i programmi sportivi siano in grado di fidelizzare i telespettatori nei confronti di specifiche emittenti televisive che, a loro volta, riescono ad attrarre maggiori risorse economiche in termini di investimenti pubblicitari e di numero di abbonati alle piattaforme ad accesso condizionato a pagamento.
- 13. Con le procedure competitive per l'assegnazione dei diritti audiovisivi relativi alle dirette di Serie B delle stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, grazie all'articolazione del prodotto in pacchetti equilibrati ed adeguati a soddisfare le esigenze del mercato, la Lega Calcio Serie B ha assicurato il massimo livello di concorrenza tra gli operatori della comunicazione nell'acquisizione dei diritti audiovisivi pay per tale triennio. Infatti, i diritti di trasmissione in diretta delle partite del campionato di seconda divisione sono stati assegnati a 2 diversi operatori nel mercato della televisione a pagamento, a tutto vantaggio della pluralità di scelta per gli utenti.
- 14. Lo sfruttamento dei diritti audiovisivi in chiaro, sebbene costituisca parte tradizionalmente meno rilevante nella formazione del valore economico del prodotto calcio, ha rivestito estrema importanza per quanto riguarda gli aspetti divulgativi e promozionali, a vantaggio di tutto il movimento sportivo. Le procedure competitive perfezionate per il triennio 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 hanno portato all'assegnazione di un pacchetto esclusivo per collegamenti dagli stadi e immagini salienti aggiudicatosi dall'operatore radiotelevisivo pubblico e di una serie di pacchetti non esclusivi per immagini salienti di tutte le competizioni destinati all'emittenza televisiva nazionale, all'emittenza televisiva locale e alla piattaforma internet, creando un'offerta chiara, uniforme, coerente e non discriminatoria per tutte le piattaforme in chiaro.
- **15.** La commercializzazione di un pacchetto riservato al mercato internazionale perfezionata dalla Lega Calcio Serie B per il triennio 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 insieme a quella perfezionata dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A

per le medesime stagioni che offriva oltre ai propri alcuni eventi del Campionato di Serie B, ha permesso di portare tale Campionato all'attenzione anche dei Paesi esteri, assicurando un'esposizione internazionale al calcio italiano di seconda divisione

PARTE IV - GLI OBIETTIVI

- 16. La commercializzazione effettuata in forma centralizzata dalla Lega Calcio Serie B per il triennio 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015, congiuntamente ai processi di standardizzazione della produzione e della distribuzione delle immagini, ha assicurato una maggiore riconoscibilità della Serie B, ne ha migliorato la percezione e ne ha aumentato l'interesse presso il pubblico, aumentando al contempo la concorrenza tra gli operatori di mercato, sia nell'acquisizione dei diritti sia nella loro offerta al pubblico
- **17**. La Lega Calcio Serie B può vantare una consolidata esperienza e affidabilità nell'organizzazione di eventi, testimoniata dalle oltre 462 partite organizzate ogni anno.

Per promuovere il regolare sviluppo del prodotto calcio si avvale sia di risorse interne (tra cui un Centro Studi, una Direzione Marketing e una Direzione Diritti Audiovisivi) sia di risorse esterne, tra cui la società Infront Italy, che garantiscono i massimi standard di professionalità nel perseguimento del costante miglioramento del prodotto audiovisivo.

La società Infront Italy è una società indipendente di comunicazione e di *marketing* sportivo che, in qualità di *advisor*, assiste la Lega Calcio Serie B nell'implementazione degli aspetti commerciali delle competizioni e nella commercializzazione dei diritti audiovisivi relativi alle competizioni della Lega Calcio Serie B e nella distribuzione del relativo segnale.

18. Anche per la futura commercializzazione centralizzata di diritti audiovisivi, la Lega Calcio Serie B persegue obiettivi di miglioramento della qualità delle produzioni, di una copertura degli eventi uniforme e predeterminata, di tutelare gli utenti garantendo la migliore fruizione possibile del prodotto, e di salvaguardare e migliorare le risorse economiche a beneficio delle società sportive.

PARTE V - I DIRITTI AUDIOVISIVI

- 19. La Lega Calcio Serie B procede alla commercializzazione centralizzata dei diritti audiovisivi di natura primaria (diritti di prima messa in onda degli eventi) e dei diritti audiovisivi di natura secondaria (diritti di trasmissione delle repliche, delle sintesi e delle immagini salienti degli eventi). Sono esclusi i diritti di archivio, di titolarità delle singole società sportive.
- **20.** La Lega Calcio Serie B ha da tempo avviato, ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 9/08, una diretta distribuzione di propri prodotti audiovisivi mediante un proprio canale tematico ufficiale via internet.

In caso di esito negativo di un invito a presentare offerte per i pacchetti di diritti audiovisivi in esclusiva relativi alle dirette, anche in riferimento a quanto previsto al successivo paragrafo 35, la Lega Calcio Serie B si riserva di avvalersi appieno delle opportunità offerte dal citato art. 13 del D.Lgs. 9/08 anche attuando una distribuzione dei diritti audiovisivi all'interno di una propria piattaforma di contenuti offerti al

mercato, a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi, nel rispetto dei diritti delle Società Sportive, ferma la facoltà di utilizzazione di tutti i diritti inclusi nei pacchetti. Non trova applicazione, in tal caso, quanto previsto nel successivo paragrafo 50.

In ogni caso, e quindi anche nell'ipotesi che non venga avviato il progetto di cui sopra di una piattaforma gestita dalla Lega Calcio Serie B per tutti i propri contenuti, possono comunque essere utilizzati dalla Lega Calcio Serie B, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 9/08, i diritti audiovisivi oggetto di pacchetti esclusivi per qualsiasi motivo non assegnati all'esito di una procedura competitiva, i diritti audiovisivi non esercitati o per altro motivo tornati nella disponibilità della Lega Calcio Serie B, i diritti audiovisivi oggetto dei pacchetti non esclusivi e i diritti audiovisivi relativi ai magazine e agli altri prodotti editoriali similari realizzati dalla Lega Calcio Serie B.

21. Il diritto di cronaca è esercitato dagli operatori della comunicazione in conformità alla disciplina prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 9/08 e dal Regolamento per l'esercizio della cronaca audiovisiva emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e di volta in volta vigente.

Al fine di assicurare piena scelta informativa ed editoriale agli operatori della comunicazione che intendono esercitare il diritto di cronaca, la Lega Calcio Serie B, nel tempo tecnico necessario dalla conclusione dell'evento, direttamente o tramite l'organizzatore dell'evento, consente di prenderne visione nella sua interezza estrapolandone, sulla base della selezione meglio rispondente alla propria linea editoriale, immagini di idoneo standard qualitativo per la radiodiffusione televisiva, ovvero di riceverne le immagini salienti, in entrambi i casi contrassegnate dal logo ufficiale della competizione utilizzato dall'organizzatore della stessa per ciascuna stagione.

Le immagini messe a disposizione per l'esercizio del diritto di cronaca sono di qualità non inferiore alle immagini in formato standard (SD) destinate agli assegnatari dei diritti audiovisivi.

Agli operatori della comunicazione che accedono al suddetto servizio di distribuzione delle immagini vengono addebitati i prezzi di accesso previsti nel tariffario riportato all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida. Le modalità di pagamento e di formalizzazione delle richieste di accesso sono disciplinate dalla Lega Calcio Serie B con apposite comunicazioni.

La possibilità di avere accesso alle immagini fa sì che gli operatori della comunicazione non debbano accedere agli stadi per filmare gli eventi con propri mezzi di ripresa.

PARTE VI - L'OFFERTA DI PACCHETTI DI DIRITTI AUDIOVISIVI

22. La Lega Calcio Serie B intende mantenere una strategia flessibile nel corso del processo di commercializzazione per favorire la concorrenza tra i diversi operatori della comunicazione e, nel contempo, perseguire il miglior risultato economico nella commercializzazione dei diritti audiovisivi.

Di pari passo, la Lega Calcio Serie B procede nello studio di nuovi formati delle competizioni al fine di migliorare la gamma dei prodotti offerti al mercato, nell'interesse sia degli operatori della comunicazione, sia degli utenti.

La Lega Calcio Serie B si riserva inoltre di individuare nuove finestre spazio-temporali e, nel caso, di adottarle contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'avvio delle

procedure competitive o successivamente purché, in questo secondo caso, con l'assenso degli assegnatari dei pacchetti di diritti audiovisivi primari esclusivi per il territorio italiano.

23. La Lega Calcio Serie B intende espletare in prima istanza distinte procedure competitive di vendita centralizzata e formare più pacchetti che si differenziano tra loro a seconda del mercato cui sono destinati e del carattere di esclusiva o non esclusiva del loro sfruttamento.

La composizione di ogni pacchetto e la disciplina che ne regola lo sfruttamento sono debitamente descritte nel corrispondente invito a presentare offerte. Conseguentemente, gli inviti a presentare offerte disciplinano i rapporti tra la Lega Calcio Serie B e gli assegnatari in conformità al disposto del D.Lgs. 9/08 e delle presenti Linee Guida.

La Lega Calcio Serie B, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. 9/08, si riserva comunque di commercializzare anche un solo pacchetto per le trasmissioni in diretta di tutti gli eventi dei Campionati di Serie B, o di assegnare a un solo operatore tutti i pacchetti relativi alle dirette

- 24. Con riferimento all'offerta dei diritti audiovisivi relativi al Campionato di Serie B non trovano applicazione alcune previsioni del Decreto (i.e. art. 8, commi 2 e 3, art. 9, comma 4, art. 14, comma 4). Ciò premesso, i criteri in materia di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base esclusiva nel territorio nazionale sono i seguenti:
 - i pacchetti vengono formati tenuto conto delle condizioni di mercato e quindi ai fini dell'esercizio dei diritti audiovisivi per singola piattaforma (vendita "per piattaforma") o secondo modalità di vendita che mettano in concorrenza le diverse piattaforme (vendita "per prodotto"), ovvero con entrambe le modalità per determinati eventi;
 - b) nella formazione dei singoli pacchetti la Lega Calcio Serie B tiene conto dello sviluppo tecnologico ed economico delle varie piattaforme e dell'evoluzione dei device;
 - c) gli inviti a presentare offerte possono consentire fissandone corrispettivi e prezzi di accesso particolari forme di sfruttamento che prescindono dal tipo di piattaforma utilizzata;
 - d) l'offerta iniziale al mercato include, qualunque sia la modalità di vendita, un numero minimo di dirette pari al 50% degli eventi del Campionato di Serie B. La Lega Calcio Serie B si riserva di destinare successivamente alla commercializzazione un numero diverso di dirette;
 - e) in caso di vendita per piattaforma, la commercializzazione degli eventi del Campionato di Serie B include più pacchetti di diritti audiovisivi riservati a diverse piattaforme, ma la Lega Calcio Serie B non è tenuta a predisporre più pacchetti per ciascuna piattaforma;
 - f) in caso di vendita "per prodotto" o in caso di vendita con entrambe le modalità (per piattaforma e per prodotto) la commercializzazione degli eventi del Campionato di Serie B può includere più

pacchetti di diritti audiovisivi, dei quali minimo due pacchetti per trasmissioni in diretta;

- g) ai sensi dell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. 9/08, la Lega Calcio Serie B si riserva di commercializzare anche un solo pacchetto per le trasmissioni in diretta di tutti gli eventi del Campionato di Serie B, o di assegnare a un solo operatore tutti i pacchetti relativi alle trasmissioni in diretta degli eventi di tale Campionato;
- h) è in ogni caso prevista la commercializzazione di almeno un autonomo pacchetto per la trasmissione in chiaro di immagini salienti in differita e di immagini correlate, tra cui le interviste;
- i) l'equilibrio dei pacchetti tra contenuto dei diritti audiovisivi offerti e relativo prezzo minimo è individuato secondo ragionevolezza, tenendo conto della necessità di formare pacchetti commercialmente interessanti per gli operatori della comunicazione, anche in relazione alle aspettative degli utenti, se persone fisiche o pubblici esercizi, e alle modalità tecniche di fruizione degli eventi, fermo restando che i pacchetti possono essere tra loro di diverso contenuto e di diverso valore economico;
- è prevista la riserva a favore delle società sportive dei diritti di cui ai paragrafi 49 e 50 delle presenti Linee Guida;
- k) gli Inviti a presentare Offerte contengono l'indicazione se la Lega Calcio Serie B mette il segnale audiovisivo degli eventi a disposizione degli assegnatari dei diritti audiovisivi o se, e per quali eventi, la produzione audiovisiva dello stesso segnale è a carico dei medesimi assegnatari;
- agli assegnatari di determinati pacchetti può essere conferito il diritto di fruire di integrazioni delle immagini degli eventi e/o di accedere a particolari modalità produttive;
- m) può essere stabilita una disciplina specifica per gli sfruttamenti pubblicitari concessi agli assegnatari. É fatta salva la facoltà della Lega Calcio Serie B e delle società sportive di dare autonomamente corso, nel rispetto della normativa applicabile, a sfruttamenti pubblicitari non espressamente concessi agli assegnatari.
- **25**. I criteri in materia di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili su base non esclusiva nel territorio nazionale sono i seguenti:
 - a) lo sfruttamento dei diritti non esclusivi è consentito in forme che non possano pregiudicare lo sfruttamento dei diritti esclusivi;
 - b) la commercializzazione include un pacchetto di diritti non esclusivi esercitabili su piattaforma televisiva in chiaro nell'intero territorio nazionale per la trasmissione di immagini salienti in differita nella fascia oraria con inizio non prima delle ore 23.00 e non oltre le ore 24:00 della giorno di gara;
 - c) è prevista la riserva a favore dell'emittenza locale di una quota di diritti relativi alle immagini salienti;

ferma la facoltà della Lega Calcio Serie B di convertire da non esclusivi a esclusivi i diritti non assegnati e viceversa o di abbinare diritti non esclusivi ai pacchetti esclusivi purché ciò non comporti pregiudizio alcuno a carico degli operatori che abbiano già acquisito diritti primari esclusivi per il territorio italiano.

- **26**. La Lega calcio Serie B si riserva la facoltà di formare pacchetti di diritti audiovisivi per le piattaforme emergenti che fossero eventualmente identificati in futuro dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni .
- **27**. I criteri di formazione dei pacchetti di diritti audio esercitabili nel territorio nazionale sono i seguenti:
 - a) la commercializzazione include un pacchetto di diritti radiofonici con le dirette di tutti gli eventi del Campionato di Serie B da esercitare su base esclusiva in ambito nazionale;
 - b) la commercializzazione include anche pacchetti destinati a operatori in ambito locale o nazionale o in entrambi gli ambiti, esercitabili su base non esclusiva, che contemplino fino a un massimo di 4 (quattro) estratti sonori in diretta, di significativa durata, relativi agli eventi del Campionato di Serie B, in modo tale che la loro durata non pregiudichi lo sfruttamento dei pacchetti degli altri assegnatari e faccia salvo l'esercizio del diritto di cronaca come previsto dal Regolamento per l'esercizio della cronaca radiofonica emanato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e di volta in volta vigente.

La Lega Calcio Serie B si riserva di confezionare pacchetti di diritti audio per le competizioni diverse dal Campionato di Serie B.

- **28**. I criteri di formazione dei pacchetti di diritti audiovisivi destinati al mercato internazionale sono i seguenti:
 - a) la Lega Calcio Serie B si riserva di formare un pacchetto o più pacchetti per ciascuna competizione; in tale seconda ipotesi, la commercializzazione può essere suddivisa per aree geografiche. In entrambi i casi il soggetto o i soggetti assegnatari dei diritti audiovisivi devono obbligarsi ad attuare una strategia di distribuzione e diffusione orientata a salvaguardare la fruizione degli eventi nei territori esteri in cui sia forte la presenza di comunità italiane, a beneficio delle quali può essere previsto un livello minimo di diffusione in lingua italiana;
 - b) lo sfruttamento dei diritti audiovisivi è licenziato per territorio e la relativa disciplina può prevedere limitazioni che non contravvengano al diritto nazionale e/o comunitario ove applicabili;
 - c) le trasmissioni devono salvaguardare l'immagine e il valore della competizione e della Lega Calcio Serie B.
 - d) la Lega Calcio Serie B sta valutando con la Lega Calcio Serie A l'ipotesi di commercializzare una parte degli eventi per il mercato internazionale insieme a quest'ultima riservandosi di procedere, eventualmente, a detta forma di commercializzazione.

PARTE VII - LE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE

29. Agli inviti a presentare offerte per i pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili nel territorio nazionale possono aderire gli operatori della comunicazione e gli intermediari indipendenti di cui al successivo paragrafo 30.

Se previsto dalla normativa vigente, gli operatori della comunicazione devono essere in possesso del titolo abilitativo per la trasmissione sul territorio italiano mediante una delle piattaforme previste nel pacchetto di diritti audiovisivi o, nel caso di vendita per singola piattaforma, devono essere in possesso del titolo abilitativo, se previsto dalla normativa, per la trasmissione sul territorio italiano mediante la piattaforma in questione.

I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione devono essere primari operatori del settore nazionali e internazionali, intendendosi per tali gli operatori in grado di disporre di una capacità distributiva con adeguata copertura del territorio nazionale, dei mezzi e dell'organizzazione necessari a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione.

Agli inviti a presentare offerte per i pacchetti di diritti audiovisivi esercitabili nel territorio internazionale possono aderire sia operatori della comunicazione sia agenzie sia altri intermediari di qualsiasi nazionalità. I soggetti ammessi a partecipare alle procedure di assegnazione per il territorio internazionale devono possedere comprovata capacità nel settore della distribuzione internazionale dei diritti audiovisivi riferiti al calcio, in particolare sulla base di un proprio management esperto di tali mercati internazionali, di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione.

Non sono comunque ammessi a partecipare a procedure competitive operatori della comunicazione per i quali, al momento della presentazione dell'offerta, siano in corso procedure concorsuali o procedure di liquidazione.

- 30. In conformità alle disposizioni del D.Lgs. 9/08, l'intermediario indipendente ammesso a partecipare alle procedure competitive non può trovarsi in situazione di controllo o collegamento (ai sensi dei commi 13, 14 e 15 dell'art. 43 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) rispetto agli operatori della comunicazione, alla Lega Calcio Serie B e/o agli organizzatori degli eventi, ovvero in una situazione di controllo analogo. Si ha situazione di controllo analogo quando le offerte dell'intermediario indipendente sono imputabili, sulla base di univoci elementi, ad un unico centro decisionale riferibile a operatori della comunicazione, alla Lega Calcio Serie B o agli organizzatori degli eventi. L'intermediario indipendente deve, inoltre, possedere comprovata capacità nel settore della distribuzione nazionale dei diritti audiovisivi, in particolare sulla base di un proprio management esperto di tale mercato nazionale, di mezzi e organizzazione sufficienti a supportare le attività conseguenti all'assegnazione, di adeguate garanzie di solvibilità e di risorse economiche, proprie o garantite dai soci, tali da assicurare l'esatto adempimento delle obbligazioni contemplate dall'assegnazione.
- **31**. La notizia dell'avvio di procedure competitive relative a pacchetti offerti in esclusiva e dei relativi termini per l'invio delle offerte è pubblicata sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie B e su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale.

Nel solo sito ufficiale della Lega Calcio Serie B sono analiticamente descritti i contenuti dei pacchetti offerti al mercato, unitamente alle condizioni essenziali di assegnazione.

I termini di presentazione delle offerte sono fissati secondo criteri di ragionevolezza, comunque non inferiori a 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell'invito a presentare offerte, in modo da garantire a tutti i soggetti potenzialmente interessati uguali opportunità di presentare la propria offerta, con piena conoscenza delle condizioni essenziali di assegnazione.

32. Ogni offerta di acquisizione deve essere redatta in lingua italiana, su carta intestata dell'offerente e sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore o da un procuratore speciale autorizzato con scrittura privata autenticata o con atto pubblico, da allegare all'offerta stessa.

Le offerte devono essere depositate in busta chiusa presso la sede legale della Lega Calcio Serie B (attualmente: via Ippolito Rosellini n. 4, Milano), entro il termine previsto dal corrispondente invito a presentare offerte; oltre all'indirizzo, sull'esterno della busta deve essere chiaramente riportata soltanto la dicitura "offerta di acquisizione diritti Pacchetto..." seguita dalla denominazione del pacchetto per il quale si presenta l'offerta.

Ogni busta deve contenere una singola e autonoma offerta per il pacchetto che s'intende acquisire.

Le buste sono, così come ricevute, custodite e conservate nella cassaforte della Lega Calcio Serie B.

33. Entro il giorno lavorativo successivo al termine di presentazione delle offerte il legale rappresentante della Lega Calcio Serie B o, in caso di suo impedimento, il Direttore Generale o altro funzionario dallo stesso incaricato, alla presenza di un notaio, apre le buste.

Sono ammessi ad assistere solo i dirigenti, i collaboratori e i consulenti della Lega Calcio Serie B e delle Società Sportive, nonché i legali rappresentanti pro-tempore o procuratori speciali (autorizzati nelle forme sopra descritte) degli operatori della comunicazione o intermediari indipendenti che abbiano presentato offerte.

Tale prima fase di apertura delle buste si conclude con la proclamazione, verbalizzata dal notaio, del numero delle buste e dell'identità degli offerenti.

- **34.** La Lega Calcio Serie B valuta l'ammissibilità delle offerte in base ai criteri previsti nelle presenti Linee Guida, tenendo conto dei seguenti elementi:
 - accettazione incondizionata da parte dell'offerente di tutti gli obblighi connessi all'assegnazione;
 - offerta di effettive garanzie di pagamento;
 - qualora sia pendente nei confronti dell'offerente contenzioso con la Lega Calcio Serie B per mancato o ritardato pagamento di corrispettivi previsti nei contratti di licenza aventi a oggetto diritti audiovisivi assegnati in esito alla procedura competitiva immediatamente precedente a quella in corso, offerta di garanzia fideiussoria per il pagamento di ogni importo maturato e non ancora corrisposto;
 - capacità trasmissiva in grado di raggiungere almeno il 50% della popolazione italiana nel territorio nazionale riguardo ai pacchetti per il mercato nazionale.

Vengono ammessi a partecipare alla procedura tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle presenti Linee Guida e dal pertinente invito a presentare offerte.

Delle offerte che risultano ammesse a partecipare alla procedura, la Lega Calcio Serie B redige graduatoria con apposito verbale sulla base del prezzo contemplato da ciascuna offerta.

Salvo quanto *infra* disciplinato, e fermo comunque quanto previsto al successivo paragrafo 35, comma 3, i competenti organi della Lega Calcio Serie B procedono all'assegnazione dei diritti al soggetto che abbia presentato l'offerta più alta, purché superiore al prezzo minimo, sempre che siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalle presenti Linee Guida e dagli inviti a presentare offerte.

35. Il prezzo dei diritti audiovisivi è di volta in volta individuato ovvero approvato dalla Lega Calcio Serie B secondo ragionevolezza alla luce delle condizioni di mercato.

A prescindere dalla procedura di vendita adottata per ciascun pacchetto, il prezzo dei diritti determinato dalla Lega Calcio Serie B in relazione a un pacchetto non attribuisce in alcun caso al relativo assegnatario il diritto di contestazione del prezzo determinato a carico degli assegnatari di altri pacchetti.

Con riferimento ai pacchetti di diritti audiovisivi esclusivi relativi alle dirette della competizione, la Lega Calcio Serie B si riserva di non procedere all'assegnazione di nessuno dei pacchetti laddove le offerte non permettano l'aggiudicazione dell'intero sistema di diritti audiovisivi esclusivi posto in vendita. Pertanto, qualora anche uno solo dei detti pacchetti esclusivi posti in vendita non riceva un'offerta pari o superiore al prezzo minimo, la Lega Calcio Serie B ha facoltà:

- a) di avviare una nuova procedura competitiva per i pacchetti esclusivi relativi alle dirette, modificandone la composizione e/o il prezzo minimo;
- b) in caso di esito negativo di tale seconda procedura competitiva, non essendosi ricevuta, anche per uno solo dei detti pacchetti esclusivi posti in vendita, un'offerta pari o superiore al prezzo minimo,
 - b.1) di avviare una terza procedura competitiva per i pacchetti esclusivi relativi alle dirette, qualora ne modifichi la composizione e/o il prezzo,
 - b.2) di passare direttamente a trattativa privata per i pacchetti esclusivi posti in vendita, qualora non ne modifichi la composizione.

Restano fermi, per ognuna delle suddette ipotesi, la facoltà di non assegnare come regolata nel presente paragrafo e altresì quanto previsto nel precedente paragrafo 20.

36. Nel caso di pacchetti non assegnati ai sensi dei precedenti paragrafi, la Lega Calcio Serie B decide se attivare dall'inizio una nuova procedura competitiva o dare corso a trattative private, riservandosi in entrambi i casi di apportare modifiche ai pacchetti medesimi. Dell'avvio di trattative private viene dato invito a partecipare sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie B nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data fissata per l'apertura delle buste o dalla data in cui i diritti rientrano nella disponibilità della Lega Calcio Serie B.

Alle trattative private sono ammessi tutti i soggetti che abbiano comunicato la propria manifestazione di interesse rispondendo all'invito a parteciparvi.

Il termine per l'adesione alla trattativa privata non può essere inferiore a 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di pubblicazione dell'invito a parteciparvi. In situazioni di urgenza il predetto termine è ridotto a 2 (due) giorni lavorativi.

Eventuali modifiche alla composizione dei pacchetti determinate dalla Lega Calcio Serie B nel corso o in esito alla trattativa privata, che comportino forme di sfruttamento dei diritti originariamente offerti al mercato sostanzialmente diverse o ulteriori, o loro sostanziali riduzioni, devono essere tempestivamente e contestualmente comunicate per iscritto ai soli soggetti che abbiano manifestato interesse alla trattativa privata e siano stati ammessi a partecipare alla stessa. Nella medesima comunicazione, la Lega Calcio Serie B indica i prezzi minimi di offerta qualora ritenesse opportuno prevederli per i pacchetti e il termine per la presentazione delle relative offerte in busta chiusa.

Della conclusione di ciascuna trattativa, che non può protrarsi oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione delle adesioni alla stessa, così come del relativo esito, viene data notizia sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie B.

Qualora, in sede di trattativa privata, nel corso dei suddetti 60 giorni, la Lega Calcio Serie B non riceva alcuna offerta o riceva offerte ritenute insufficienti, può intraprendere nuove procedure competitive ovvero proseguire la trattativa privata per

un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni, sulla base anche di nuove composizioni dei pacchetti.

L'eventuale esito negativo delle procedure competitive deve essere dichiarato dalla competente Assemblea della Lega Calcio Serie B.

- 37. Nel caso di pacchetti rientrati nella disponibilità della Lega Calcio Serie B a seguito di risoluzione di contratti di licenza o per altra causa, la Lega Calcio Serie B si riserva di procedere, anche al fine di tutelare al meglio gli interessi dei consumatori alla continuità nella fruizione degli eventi, in uno dei modi sotto indicati ovvero con entrambi i modi per i medesimi pacchetti:
 - a) attivare dall'inizio una nuova procedura competitiva tramite invito a presentare offerte oppure, ove sussistano ragioni di urgenza, tramite trattative private, riservandosi in entrambi i casi di apportare modifiche ai pacchetti, o
 - qualora la Lega Calcio Serie B lo ritenga più vantaggioso o preferibile per ragioni di urgenza o di mercato, utilizzare i diritti audiovisivi attraverso il proprio canale tematico o le altre forme distributive di cui al precedente paragrafo 20, determinando a propria discrezione la relativa tempistica.
- 38. Le tipologie dei diritti audiovisivi esercitabili su base non esclusiva vengono determinate dalla Lega Calcio Serie B contestualmente all'avvio delle procedure competitive relative ai diritti audiovisivi offerti in esclusiva e, in pendenza di contratti di licenza, possono essere modificati purché non vengano pregiudicati i diritti audiovisivi primari esclusivi per il territorio italiano di quest'ultimi.

Dell'avvio di procedure di assegnazione relative a pacchetti non esclusivi è data notizia sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie B. Nello stesso sito la Lega Calcio Serie B pubblica il testo del contratto di licenza standard riferito ai diritti non esclusivi in assegnazione.

L'assegnazione dei pacchetti non esclusivi è perfezionata dalla Lega Calcio Serie B nei confronti di tutti gli operatori che, in possesso dei necessari requisiti, accettino le condizioni di vendita offrendo il prezzo richiesto dalla Lega Calcio Serie B e le trasmettano, debitamente sottoscritto, il contratto di licenza standard.

E' facoltà della Lega Calcio Serie B accettare richieste di assegnazione di pacchetti non esclusivi anche nel corso o dopo il decorso della prima o della seconda stagione sportiva cui le presenti Linee Guida sono riferite. In tal caso il corrispettivo è dovuto dall'operatore *pro rata temporis* in relazione alla durata effettiva della licenza ove ne ricorrano i presupposti, ad esempio, in caso di primo esercizio, nel corso o dopo il decorso della prima o della seconda stagione. Infine, per tali pacchetti la Lega Calcio Serie B ha la facoltà di accettare richieste di assegnazione la cui efficacia retroagisca all'inizio della stagione sportiva in corso al momento della richiesta, previa corresponsione dell'intero corrispettivo.

E' altresì facoltà della Lega Calcio Serie B concedere alle emittenti locali che formulino richiesta di assegnazione di un pacchetto di diritti non esclusivi il diritto di recedere dalla licenza per quella o quelle stagioni sportive in cui nessuna squadra del bacino di utenza dell'emittente locale interessata disputi la competizione oggetto del pacchetto in questione.

39. Qualora la Lega Calcio Serie B intenda procedere alla assegnazione di tutti i diritti audiovisivi di una competizione esercitabili nel territorio italiano a un intermediario indipendente ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 9/08, svolge apposita procedura competitiva, dandone notizia mediante la tempestiva pubblicazione di un avviso sul sito ufficiale della Lega Calcio Serie B e su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale.

La procedura competitiva si svolge secondo i termini e criteri previsti ai precedenti paragrafi da 29 a 36.

La Lega Calcio Serie B procede all'effettiva assegnazione dei diritti audiovisivi all'intermediario indipendente selezionato una volta decorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato dei risultati e dei criteri adottati nella relativa procedura competitiva.

L'intermediario indipendente può procedere alla formazione e modifica dei pacchetti di concerto con la Lega Calcio Serie B e previa approvazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fermo il rispetto delle procedure competitive previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 9/08.

Qualora la Lega Calcio Serie B decida di avvalersi, per il mercato internazionale, della procedura di cui all'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 9/08 per l'individuazione di un unico soggetto (il c.d. intermediario unico) cui assegnare tutti i diritti audiovisivi fuori dal territorio nazionale, attiva la medesima procedura contemplata ai precedenti paragrafi da 29 a 36 delle presenti Linee Guida. Si applicano inoltre a tale intermediario unico le previsioni del terzo capoverso del presente paragrafo.

40. Ciascun assegnatario deve obbligarsi a esercitare i diritti audiovisivi nel rispetto delle presenti Linee Guida e di tutte le prescrizioni dell'invito a presentare offerte relativo al pacchetto ad esso aggiudicato, del Regolamento Produzioni Audiovisivi, delle Linee Editoriali, degli altri regolamenti e delle comunicazioni della Lega Calcio Serie B nonché della normativa sportiva nazionale e internazionale in quanto applicabili e nel rispetto del Codice Media e Sport e di tutte le disposizioni finalizzate a reprimere condotte antisportive legate al mondo dei giochi e delle scommesse.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.Lgs. 9/08 è fatto divieto agli operatori della comunicazione assegnatari di sublicenziare a terzi e comunque consentire loro l'esercizio di diritti audiovisivi.

Ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 9/08, l'intermediario indipendente assegnatario dei diritti audiovisivi è tenuto a subconcedere in licenza i diritti stessi senza modificare i pacchetti e con modalità eque, trasparenti e non discriminatorie.

Inoltre è fatto obbligo a tutti gli assegnatari dei diritti di imporre agli utilizzatori finali dei prodotti audiovisivi (utenti privati ed esercizi commerciali) il divieto di far uso di prodotti audiovisivi per lo svolgimento, anche indiretto, di attività diverse dalla mera visione delle immagini degli eventi in via autonoma o in abbinamento ad altri diritti, salvo che tali attività non siano espressamente previste in inviti a presentare offerte.

41. L'operatore della comunicazione assegnatario di uno o più pacchetti che, nel corso di durata del contratto di licenza, non intenda o non possa esercitare diritti audiovisivi ad esso aggiudicati in relazione a uno o più eventi della competizione, è tenuto a darne comunicazione alla Lega Calcio Serie B con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data dell'evento/eventi considerato/i.

L'operatore della comunicazione assegnatario di uno o più pacchetti commercializzati per piattaforma che, nel corso di durata del contratto di licenza, non intenda o non possa esercitare diritti audiovisivi in relazione a tutte le piattaforme di cui risulta assegnatario, è tenuto a darne comunicazione alla Lega Calcio Serie B con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data dell'evento/eventi considerato/i.

Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 9/2008, l'operatore della comunicazione è tenuto a darne comunicazione alla Lega Calcio Serie B con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data dell'evento/eventi considerato/i.

Nei suddetti casi, così come del caso che la Lega Calcio Serie B abbia avuto notizia, ragionevolmente attendibile e di cui abbia avuto poi riscontro, che l'assegnatario non eserciterà diritti audiovisivi, o nel caso in cui sussistano ragioni oggettivamente verificate per le quali i diritti audiovisivi non siano esercitati, la Lega Calcio Serie B provvede ad aggiudicare tali diritti audiovisivi non esercitati ad altri operatori della comunicazione mediante trattativa privata esperita ai sensi del paragrafo 36, o ad esercitarli direttamente con le modalità previste al precedente paragrafo 20.

I diritti audiovisivi che non siano esercitati dall'assegnatario devono essere offerti anche alle emittenti locali, che possono esercitarli in diretta solo se non siano esercitati parimenti in diretta, nelle stesse fasce orarie, eventi assegnati ad altri assegnatari. Tuttavia, nel caso di gare del Campionato di Serie B, le emittenti locali, cui fossero offerti e successivamente assegnati diritti audiovisivi non esercitati dagli assegnatari, possono esercitare i diritti audiovisivi medesimi, se in diretta, solo in forma ad accesso condizionato a pagamento, ovvero, se non a pagamento, in differita con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui si disputano le gare. Ai fini delle precedenti previsioni, la Lega Calcio Serie B pubblica sul proprio sito ufficiale l'offerta rivolta alle emittenti locali e il tariffario ad esse riservato e assegna i diritti su basi non discriminatorie a tutte le emittenti locali che ne facciano richiesta.

Fatto salvo quanto sopra previsto, il contratto di licenza stipulato con l'operatore della comunicazione resta invariato nelle sue previsioni e il corrispettivo da esso dovuto alla Lega Calcio Serie B in esito all'assegnazione non può essere in alcun modo ridotto o altrimenti modificato.

I diritti audiovisivi si considerano esercitati qualora l'evento venga trasmesso, almeno in parte, in diretta o in differita, attraverso la piattaforma indicata nel relativo pacchetto di diritti audiovisivi.

42. In caso di mancato rispetto di condizioni essenziali previste dal D.Lgs. 9/08, dalle presenti Linee Guida e dall'invito a presentare offerte, la Lega Calcio Serie B ha facoltà di dichiarare decaduta l'assegnazione e risolvere di diritto il relativo contratto di licenza.

Nel caso sopra previsto la Lega Calcio Serie B può procedere ad assegnare il prodotto all'offerente che abbia formulato la migliore proposta tra quelle residue in sede di procedura competitiva, ovvero procedere con una o più tra le modalità previste al paragrafo 37.

Nel caso previsto al paragrafo 20, la distribuzione dei diritti audiovisivi da parte della Lega Calcio Serie B all'interno di una propria piattaforma di contenuti sarà effettuata a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi.

PARTE VIII - LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA DEGLI EVENTI

43. La produzione audiovisiva dell'evento spetta all'organizzatore dell'evento o alla Lega Calcio Serie B per le società sportive che abbiano rinunciato a realizzarla. La Lega Calcio Serie B può procedervi direttamente o tramite servizio tecnico di ripresa o avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi.

Le società sportive organizzatrici degli eventi che non intendano rinunciare alla produzione possono altresì realizzarla direttamente oppure tramite servizio tecnico di ripresa oppure avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi relativi agli eventi in questione ma, in ogni caso, devono mettere a disposizione della Lega Calcio Serie B presso il luogo dell'evento, con le modalità indicate dalla stessa, il segnale contenente le immagini dell'evento, comprensivo di

qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici, al fine della distribuzione del segnale agli aventi diritto.

Qualora la società sportiva intenda realizzare, ai sensi di quanto precede, la produzione audiovisiva dei propri eventi nelle stagioni sportive oggetto dei contratti di licenza, deve darne comunicazione scritta alla Lega Calcio Serie B, per ciascuna stagione sportiva, entro la data del primo luglio. In mancanza, la produzione spetta alla Lega Calcio Serie B, che può procedervi direttamente o tramite servizio tecnico di ripresa o avvalendosi degli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi

La Lega Calcio Serie B rende noto agli operatori, entro il 15 luglio di ciascuna stagione sportiva, se il segnale degli eventi è prodotto dalla Lega Calcio Serie B o dalle società sportive per i rispettivi eventi casalinghi.

Qualora le produzioni audiovisive siano delegate agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi, questi ultimi devono mettere a disposizione della Lega Calcio Serie B presso il luogo dell'evento, con le modalità indicate dalla stessa, il segnale contenente le immagini dell'evento, comprensivo di qualsiasi fonte di ripresa, senza alcun corrispettivo o rimborso dei costi tecnici, al fine della distribuzione del segnale agli altri aventi diritto, che resta esclusivamente riservata alla Lega Calcio Serie B.

44. Gli standard produttivi ai quali il soggetto che effettua la produzione audiovisiva deve attenersi sono indicati, oltre che nelle presenti Linee Guida, nei suoi Allegati 1, 2 e 3, nei regolamenti attuativi e nelle comunicazioni che la Lega Calcio Serie B si riserva di adottare di volta in volta, anche apportando le modifiche agli stessi che si rendano necessarie alla migliore resa del prodotto. I criteri editoriali sono decisi dalla Lega Calcio Serie B, che opera per il loro perseguimento.

La Lega Calcio Serie B vigila sul rispetto dei suddetti standard e criteri da parte dei soggetti che effettuano le riprese, commina sanzioni nel caso di violazioni e assicura la distribuzione del relativo segnale agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi. In particolare, la Lega Calcio Serie B provvede a distribuire il segnale agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi tramite il servizio tecnico di distribuzione selezionato e addebita a questi ultimi il prezzo determinato tenendo conto dei costi di produzione e dei costi di distribuzione. Il prezzo di accesso non deve superare quello del tariffario di cui all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida ed è dovuto per ciascuna tipologia di accesso e pertanto per ogni singola piattaforma e modalità di sfruttamento previste nel pacchetto assegnato.

Il prezzo di accesso al segnale corrisposto dagli assegnatari, al netto dei costi sostenuti dalla Lega Calcio Serie B, viene rimesso da quest'ultima alle società sportive aventi rispettivamente diritto, e quindi anche alle società sportive che effettuino la produzione dei propri eventi.

Gli standard produttivi sono emanati dalla Lega Calcio Serie B e applicati nel rispetto della configurazione decisa per ciascun evento, a seconda delle sue particolarità.

Gli eventi delle competizioni vengono ripresi con le seguenti configurazioni di telecamere, in parte con operatore e in parte senza operatore, a seconda dell'evoluzione tecnologica:

- Standard D (5 telecamere)
- Standard E (3 telecamere)

L'Allegato 1 riporta lo schema da utilizzare per il posizionamento delle telecamere a seconda degli Standard.

La Lega Calcio Serie B opera le variazioni che si rendono necessarie per sopraggiunte necessità produttive o di miglioramento del prodotto e di volta in volta definisce la configurazione.

45. Per determinati pacchetti di diritti audiovisivi la Lega Calcio Serie B si riserva di definire, per singoli eventi, produzioni con standard differenziati per il mercato italiano e il mercato internazionale o produzioni anche in nuovi formati tecnologici.

.

- 46. La Lega Calcio Serie B si riserva di prevedere a favore di determinati pacchetti esclusivi la possibilità per i rispettivi assegnatari di integrare il segnale multilaterale avvalendosi, nell'ambito degli sfruttamenti previsti nel pacchetto e nei limiti ivi definiti, dei servizi tecnici messi a disposizione dal soggetto che produce l'evento sulla base dei prezzi effettivamente praticati dalla Lega Calcio Serie B, che non possono essere superiori a quelli massimi precisati, per tali servizi di integrazione, nel tariffario di cui all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida.
- **47.** Salvo espressa autorizzazione da parte della Lega Calcio Serie B, non è consentito a chicchessia di installare apparecchiature all'interno dell'impianto sportivo e di effettuare in alcun modo riprese audiovisive, registrazioni audio o collegamenti di alcun genere.

PARTE IX - DIRITTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ SPORTIVE E ALLA LEGA E DIRITTI AUDIOVISIVI INVENDUTI

- **48.** Sono riservati alle società sportive, che possono offrirli sul mercato non prima dell'inizio della procedura competitiva della Lega Calcio Serie B, i seguenti diritti di natura secondaria oggetto di autonome iniziative commerciali, riferiti ai soli eventi delle competizioni da esse organizzati:
 - a) trasmissione della replica o della sintesi dell'evento da parte di una sola emittente televisiva locale in chiaro, con inizio non prima che siano trascorse 48 ore dal termine dell'evento, in ogni caso mai in sovrapposizione con gli orari di disputa di altri eventi delle competizioni organizzate dalla Lega Calcio Serie B;
 - b) radiocronaca in diretta dell'intero evento da parte di una sola emittente radiofonica locale.

I diritti sopra indicati possono essere assegnati dall'organizzatore dell'evento a sole emittenti locali televisive e radiofoniche che trasmettano su piattaforma televisiva terrestre e il cui bacino di utenza sia compreso nella regione in cui ha sede la società sportiva, sotto la espressa e tassativa condizione che tali emittenti non trasmettano gli eventi oltre i confini della suddetta regione in cui ha sede la società sportiva e non siano in alcun caso, durante le trasmissioni degli eventi, interconnesse o ritrasmesse da altre emittenti televisive o radiofoniche di alcun genere e tipo.

- 49. Sono riservati alle società sportive diritti audiovisivi relativi alla trasmissione sui canali tematici ufficiali dedicati alla propria squadra di immagini correlate, anche in diretta, nonché della replica, della sintesi e delle immagini salienti degli eventi delle competizioni da esse organizzati e degli eventi ai quali partecipano in qualità di squadra ospite, esercitabili con le modalità di cui *infra*.
 - Le diffusioni di immagini degli eventi mediante canale tematico ufficiale nel territorio italiano sono autorizzate su piattaforma televisiva terrestre, satellitare o Internet, purché tale diffusione sia effettuata nel rispetto degli embarghi e delle modalità previste nei pertinenti inviti a presentare offerte e licenze, a seconda che si tratti di diffusione effettuata in forma ad accesso condizionato a pagamento o in chiaro, in quest'ultimo caso limitatamente all'ambito locale con estensione a massimo due regioni tra loro limitrofe:
 - a) nel pre, nel post partita e nell'intervallo possono essere trasmesse anche in diretta immagini correlate, nel rispetto dei regolamenti sportivi e delle priorità fissate dalla Lega Calcio Serie B;
 - b) le immagini salienti possono essere trasmesse non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo dal termine della partita, che sarà definito nel pertinente invito a presentare offerte nel rispetto dei diritti esclusivi assegnati e del diritto di cronaca, fatte salve deroghe concesse per iscritto alle singole società sportive dai licenziatari dei pacchetti esclusivi degli eventi in diretta per il territorio italiano che operano sulla medesima piattaforma distributiva del canale tematico ufficiale;
 - c) le sintesi e le repliche possono essere trasmesse non prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo dal termine della partita, che sarà definito nel pertinente invito a presentare offerte nel rispetto dei diritti esclusivi assegnati e del diritto di cronaca, fatte salve deroghe concesse per iscritto alle singole società sportive dai licenziatari dei pacchetti esclusivi degli eventi in diretta per il

territorio italiano che operano sulla medesima piattaforma distributiva del canale tematico ufficiale;

d) audio cronaca in diretta degli eventi.

Le diffusioni di immagini degli eventi del canale tematico ufficiale in territori esteri sono autorizzate limitatamente alla piattaforma televisiva terrestre, satellitare o Internet/cavo in forma ad accesso condizionato a pagamento. In tali territori esteri, le immagini salienti, le sintesi e le repliche possono essere trasmesse solo decorso un congruo numero di ore tale da non pregiudicare la commercializzazione nei territori esteri dei diritti in forma centralizzata.

Sul sito web ufficiale e/o sulla web tv ufficiale e/o sul canale web ufficiale della Lega Calcio Serie B immagini salienti e correlate degli eventi possono essere comunicate al pubblico nel rispetto degli embarghi che saranno definiti.

La Lega Calcio Serie B, d'intesa con le società sportive, si riserva di autorizzare la trasmissione di immagini degli eventi all'interno degli impianti sportivi durante la disputa degli stessi.

50. L'eventuale mancata assegnazione di pacchetti ad esito dell'espletamento del complesso delle procedure competitive di cui alle presenti Linee Guida, comporta che i relativi diritti audiovisivi potranno essere commercializzati o esercitati direttamente attraverso il proprio canale tematico anche dalle singole società sportive, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D.Lgs. 9/08, e quindi non essere commercializzati dalla Lega Calcio Serie B in forma esclusiva.

L'Assemblea competente della Lega Calcio Serie B, convocata non prima del quarantesimo giorno e non oltre il ventesimo giorno antecedente il primo evento di ciascuna competizione cui i diritti audiovisivi si riferiscono, verificato l'esito negativo delle procedure di assegnazione, affida a un soggetto indipendente la certificazione dei diritti rimasti invenduti e assume le conseguenti decisioni relative alle modalità di esercizio, evento per evento, di tali diritti audiovisivi invenduti. Successivamente alla suddetta delibera assembleare e alla certificazione dei diritti rimasti invenduti, anche la singola società sportiva è posta in condizione, su base non esclusiva e con la più ampia autonomia, di offrire al mercato i diritti audiovisivi rimasti invenduti relativamente ai soli eventi ai quali partecipa la propria squadra e di cui ha la disponibilità ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 9/08, ovvero di esercitarli direttamente sul proprio canale tematico.

Le procedure di vendita che fossero avviate dalle società sportive devono comunque essere coordinate con l'attività della Lega Calcio Serie B al fine di garantire certezza e trasparenza alle controparti, e quindi, a titolo esemplificativo, l'esercizio dei diritti offerti deve essere compatibile con quello dei diritti commercializzati dalla Lega Calcio Serie B.

La singola società sportiva può rinunciare all'esercizio dei diritti rimasti invenduti di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 9/08, a favore della Lega Calcio Serie B affinché quest'ultima possa utilizzarli in via esclusiva a favore del proprio canale tematico o delle altre forme distributive ai sensi del paragrafo 20, ovvero proseguire la commercializzazione centralizzata di tali diritti. In tale ipotesi, la Lega Calcio Serie B può esercitare in esclusiva soltanto i diritti rimasti invenduti di quelle società sportive che abbiano manifestato la rinunzia di cui sopra.

I diritti audiovisivi invenduti devono essere offerti anche alle emittenti locali, che possono esercitarli in diretta solo se non siano esercitati parimenti in diretta, nelle stesse fasce orarie, eventi assegnati ad altri assegnatari. Tuttavia, nel caso di gare del Campionato di Serie B, le emittenti locali, cui siano offerti e successivamente assegnati


diritti audiovisivi invenduti, possono esercitare i diritti audiovisivi medesimi, se in diretta, solo in forma ad accesso condizionato a pagamento, ovvero, se non a pagamento, in differita con decorrenza dalle ore 24 del giorno in cui si disputano le gare. Ai fini delle precedenti previsioni, la Lega Calcio Serie B e le società sportive interessate pubblicano sul proprio sito ufficiale l'offerta rivolta alle emittenti locali e il tariffario ad esse riservato e assegnano i diritti su basi non discriminatorie a tutte le emittenti locali che ne fanno richiesta.

Le Società Sportive che sfruttano i diritti rimasti invenduti sono tenute a presentare le sole immagini di loro proprietà utilizzando il solo marchio delle stesse società. Tali diritti non possono essere conglobati in un prodotto audiovisivo che si configuri come alternativo o concorrente rispetto ai prodotti audiovisivi concernenti le competizioni commercializzate dalla Lega Calcio Serie B. Stessi obblighi gravano sugli aventi causa dalle società sportive. Ai suddetti fini, è fatto divieto agli organizzatori degli eventi, alle loro agenzie e agli operatori di comunicazione loro cessionari di utilizzare i loghi ufficiali delle competizioni e di accorpare in un unico prodotto audiovisivo i diritti commercializzati su base non esclusiva da più di due società sportive.


Non si considerano invenduti: (i) i diritti audiovisivi relativi alle dirette che, per scelta della Lega Calcio Serie B, non siano oggetto di commercializzazione ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 9/08; (ii) i diritti audiovisivi utilizzati mediante canale tematico o piattaforma di contenuti della Lega Calcio Serie B ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 9/08 e del precedente paragrafo 20; (iii) i diritti audiovisivi oggetto di contratti di licenza con assegnatari che vengano risolti o terminati anticipatamente per qualsiasi ragione o causa e possano formare oggetto di nuove aggiudicazioni.

Allegato 1 SCHEMI DI POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE NEGLI STADI

POSIZIONAMENTO TELECAMERE STANDARD D - CONFIGURAZIONE 5 TELECAMERE HD



POSIZIONAMENTO TELECAMERE STANDARD E - CONFIGURAZIONE 3 TELECAMERE HD



Il posizionamento delle telecamere è indicativo e soggetto alle eventuali variazioni imposte da esigenze logistiche relative alle strutture degli stadi.

STANDARD QUALITATIVI DI PRODUZIONE (STANDARD D - E):

- Produzione HD 1920 x 1080 50i
- Video 16:9
- Audio Stereo

STANDARD QUALITATIVI DI TRASMISSIONE (STANDARD D - E):

Trasferimento in Fibra Ottica

- Encoder con compressione JPEG 2000 a 180 Mbit/s
- Video Clean feed
- Video 1920 x 1080 50i
- Audio CH1/CH2 audio internazionale stereo

Trasferimento mediante Antenna Satellitare Mobile

- Antenna Satellitare Mobile Fully Redundant HD 1920 x 1080 50i
- Video Clean Feed
- Video MPEG2 4.2.2 16:9 o H264 4:2:2 o 4:2:0 8 bit o 10 bit
- Date Rate 44.5 Mbit/s per MPEG 2 o Data Rate 31 Mbit/s per H264 4:2:0 o Data Rate 42 Mbit/s per H264 4:2:2
- CH1/CH2 audio internazionale stereo
- Encryption: BISS MODE 1
- Modulation Type: DVB-S2 8PSK o NS-3.

Allegato 2

STANDARD PRODUTTIVI E CRITERI EDITORIALI

A. STANDARD PRODUTTIVI

- A.1 La produzione degli eventi del Campionato di Serie B è effettuata prioritariamente in alta definizione (HD a 1080 linee).
- A.2 La produzione deve includere le riprese audiovisive dal vivo con suono internazionale, relative all'intero evento, con inizio almeno 30 (trenta) minuti prima della partita, e comunque non oltre l'arrivo all'impianto sportivo del pullman della prima delle squadre, e termine non oltre 30 (trenta) minuti dopo la partita, secondo quanto dettagliato negli inviti a presentare offerte ed in particolare, in relazione alla durata della trasmissione multilaterale, nei regolamenti attuativi e nelle comunicazioni che la Lega Calcio Serie B si riserva di adottare di volta in volta, anche a parziale modifica di quanto qui indicato.
- A.3 Il produttore si impegna a mettere a disposizione della Lega Calcio Serie B, senza alcun corrispettivo o rimborso di costi tecnici, al fine di trasferirli agli aventi diritto e per gli altri utilizzi previsti dal D.Lgs. 9/08: (i) il segnale in diretta contenente tutte le immagini dell'evento, comprensivo delle fonti di ripresa, secondo gli standard prescritti per l'evento, presso il luogo dell'evento, con le modalità indicate dalla Lega Calcio Serie B, (ii) tutte le immagini riprese da telecamere in aggiunta a quelle previste nello standard destinate ad assegnatari di diritti audiovisivi, su separato canale e supporto concordato con la Lega Calcio Serie B. Si intende per "produttore" chiunque effettui riprese dell'evento ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 9/08.
- A.4 Il segnale di ciascun evento, inclusivo di marchi, loghi e grafiche determinati a discrezione della Lega Calcio Serie B, deve essere consegnato per la distribuzione agli aventi diritto presso la regia mobile presente al sito dell'evento o, mediante il servizio tecnico di distribuzione selezionato, con altra modalità, secondo quanto dettagliato nelle circolari e nei regolamenti attuativi.
- A.5 Il produttore deve fornire adeguata assistenza e servizi tecnici agli operatori della comunicazione assegnatari di diritti audiovisivi e agli altri soggetti autorizzati dalla Lega Calcio Serie B al fine di consentire l'esercizio dei diritti spettanti a questi ultimi, ivi inclusa, se prevista, l'installazione di postazioni di commento, di postazioni bordocampo, di studi televisivi, di impianti di cablaggio e/o qualsivoglia altro servizio tecnico richiesto, secondo i costi massimi per servizi tecnici precisati nel tariffario di cui all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida ed il coordinamento di spazi e parcheggi per veicoli ed attrezzature. Il personale messo a disposizione dal produttore presso il sito dell'evento dovrà assicurare ogni ragionevole assistenza richiesta dai suddetti operatori.
- A.6 Il produttore deve inoltre fornire equipaggiamento, apparecchiature e servizi per consentire l'effettuazione delle interviste, se previste, e ogni altra attività riservata agli operatori della comunicazione assegnatari dei diritti audiovisivi secondo i costi massimi per servizi tecnici precisati nel tariffario di cui all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida.
- A.7 Presso il sito dell'evento deve essere garantita dal produttore adeguata fornitura di energia elettrica a partire dal giorno prima dell'evento stesso e un adeguato generatore di corrente alternativo durante l'evento per prevenire interruzioni di fornitura elettrica secondo i costi massimi per servizi tecnici precisati nel tariffario di cui all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida.
- A.8 I prezzi a carico degli assegnatari di diritti audiovisivi per l'accesso al segnale delle produzioni indicate al precedente paragrafo A.4 non possono superare quelli previsti dal tariffario riportato all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida.

- A.9 Il produttore deve utilizzare il personale di regia selezionato e assegnato alle produzioni dalla Lega Calcio Serie B. Per quanto concerne le attività di propria competenza, il produttore deve impiegare personale altamente specializzato nella fornitura di servizi di produzione audiovisiva, incluso personale esperto nelle produzioni in alta definizione di eventi sportivi.
- A.10 Il produttore è tenuto a uniformarsi ai regolamenti, alle linee editoriali, alle comunicazioni della Lega Calcio Serie B e alle indicazioni che gli incaricati della Lega Calcio Serie B si riservano di fornire in relazione a modalità, tempi, ambientazioni e priorità per quanto concerne posizionamento delle telecamere, riprese, effettuazione di interviste e simili.
- A.11 Resta inteso che il produttore dell'evento può apportare modifiche volte a migliorare la qualità delle produzioni, anche attraverso il posizionamento e l'impiego negli impianti sportivi, in occasione dell'evento, di telecamere diverse o aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalla Lega Serie B, previa autorizzazione in forma scritta della Lega Calcio Serie B e senza che queste possano determinare aumenti dei prezzi indicati del tariffario riportato all'Allegato 3 delle presenti Linee Guida.
- A.12 Il produttore deve impiegare a propri oneri e costi tutte le attrezzature, il personale e i servizi tecnici necessari per l'effettuazione della produzione audiovisiva dell'evento e per la fornitura di ogni inerente servizio, con la sola eccezione di costi o prestazioni che siano espressamente posti a carico di terzi.
- A.13 Il posizionamento e l'impiego negli impianti sportivi, in occasione dell'evento, di telecamere diverse o aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalla Lega Serie B, per iniziativa del produttore, degli assegnatari dei diritti o di terzi, è subordinato alla previa autorizzazione in forma scritta della Lega Calcio Serie B.

B. CRITERI EDITORIALI

- B.1 Le linee editoriali della Lega Calcio Serie B stabiliscono i criteri editoriali di produzione (con particolare attenzione alla effettuazione delle riprese) e di trasmissione relativi alla realizzazione della produzione audiovisiva dell'evento e all'utilizzazione delle relative immagini, ispirate a salvaguardare i valori della società civile e dello sport, ad assicurare trasparenza, uniformità ed efficienza nell'attività di produzione audiovisiva degli eventi, mettendo a disposizione del mercato, a costi parimenti trasparenti e uniformi, mezzi di produzione e prodotti audiovisivi di sempre maggiore qualità, ad incoraggiare una programmazione equilibrata e in grado di mantenere elevati livelli di ascolto e di gradimento.
- B.2 I soggetti che effettuano le produzioni audiovisive o collaborano alla loro realizzazione e i soggetti che a qualsiasi titolo le utilizzano sono tenuti al pieno rispetto delle norme di legge e di regolamento riguardanti la produzione e la trasmissione televisiva di eventi, considerati di estremo interesse per la società, e devono astenersi da ogni forma di discriminazione. L'effettuazione delle riprese non può pregiudicare la sicurezza degli impianti e il regolare svolgimento delle competizioni.
- B.3 L'informazione fornita attraverso le immagini deve essere completa, imparziale e corretta, garantire uguaglianza tra le singole società sportive e i singoli calciatori, tesserati e ufficiali di gara e avere anche fini di formazione veicolando la promozione dello sport e, in generale, lo stimolo, lo sviluppo e l'accrescimento del senso critico degli utenti. Le società sportive sono tenute ad assicurare che i propri giocatori più rappresentativi e che abbiano avuto le migliori prestazioni nell'evento, nonché il proprio allenatore, partecipino alle interviste da realizzarsi in favore degli assegnatari dei diritti audiovisivi secondo le modalità stabilite dagli applicabili regolamenti della Lega Calcio Serie B.

- B.4 Le riprese e il montaggio delle immagini devono seguire criteri di efficienza e di buon gusto e tendere a dare evidenza alla correttezza dei comportamenti e al rispetto delle regole, valorizzare l'immagine, il prestigio e l'identità delle società sportive, delle competizioni e della Lega Calcio Serie B, garantire la qualità e l'integrità del prodotto sportivo finale edito dalla Lega Calcio Serie B.
- B.5 E' vietato riprendere o enfatizzare immagini di gioco o riprese dello stadio o degli spalti a contenuto negativo quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, immagini di violenza o striscioni recanti scritte offensive, se non negli stretti limiti del diritto di cronaca.
- B.6 Le riprese non devono pregiudicare le inquadrature della cartellonistica predisposta dalle società sportive e dalla Lega Calcio Serie B all'interno dello stadio e/o nelle aree destinate alle interviste.
- B.7 Nelle modalità richieste, deve inoltre essere rispettato l'obbligo di inserire nelle trasmissioni i marchi e i loghi, commerciali e non, in qualsiasi forma (sovraimpressioni, wipe, etc.), le sigle e le grafiche ufficiali richiesti dalla Lega Calcio Serie B, come indicato negli inviti a presentare offerte.

C. MISCELLANEE

- C.1 Il produttore deve eseguire le proprie obbligazioni rispettando la lettera e lo spirito di: (i) tutte le applicabili disposizioni di legge nazionale, comunitaria ed internazionale; (ii) tutti gli applicabili regolamenti e le comunicazioni delle competenti organizzazioni sportive nazionali e internazionali; (iii) gli standard contrattuali e tutte le istruzioni fornite dalla Lega Calcio Serie B.
- C.2 Il produttore deve partecipare a tutti gli incontri che la Lega Calcio Serie B si riserva di organizzare per trattare materie di carattere televisivo.
- C.3 Il produttore deve effettuare la produzione audiovisiva anche nel luogo diverso dall'abituale impianto sportivo in cui, per qualsiasi ragione, la società sportiva dovesse disputare l'evento la cui produzione audiovisiva gli è stata affidata.
- C.4 Se il produttore non è in grado di adempiere le proprie obbligazioni, la Lega Calcio Serie B può sostituirlo, anche solo per la fornitura di parte dei servizi, con altro soggetto, a spese del produttore medesimo.
- C.5 Il produttore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità e ogni costo per danni subiti dal proprio personale o da proprie attrezzature o causato a terzi (inclusi gli incaricati e gli aventi causa della Lega Calcio Serie B) dal proprio personale o dalle proprie attrezzature. A tale riguardo il produttore è tenuto a sottoscrivere e mantenere in vigore adeguata polizza assicurativa, con i massimali definiti dalla Lega Calcio Serie B, a copertura di qualsiasi rischio derivante dallo svolgimento delle attività di produzione. Analoghi obblighi gravano sui fornitori e sui prestatori di servizi che, a qualsiasi titolo, collaborano alle varie fasi di effettuazione e distribuzione delle produzioni.

Allegato 3 TARIFFARIO

A) COSTI DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA DEGLI EVENTI

Evento prodotto in Standard D	€ 13.000
Evento prodotto in Standard E	€ 9.500

Ognuno degli importi sopra indicati è al netto dell'IVA e costituisce la stima dei costi massimi per la produzione audiovisiva di ciascun singolo evento, secondo gli standard qualitativi di produzione in base ai quali l'evento è realizzato, in conformità a quanto previsto nell'Allegato 1.

I suddetti costi coprono le attività di ripresa all'interno dello stadio e i seguenti costi di produzione tecnica (cioè mezzi di ripresa OB VAN, gruppi elettrogeni, collegamenti telefonici e servizi di cablaggio) e i seguenti costi di produzione editoriale (cioè regista, alla cui designazione e assegnazione provvede la Lega Calcio Serie B).

I suddetti importi non includono i costi di distribuzione e di attività diverse da quelle specificamente sopra indicate e quindi, a titolo esemplificativo, non coprono i costi relativi a:, trasporto del segnale dagli stadi via fibra o con altre modalità, redistribuzione dei segnali agli aventi diritto con qualsiasi modalità trasmissiva, gestione dei segnali ("booking"), teletitolazione e/o grafiche, postproduzione, attività di gestione, polizze assicurative a copertura dei rischi produttivi e per responsabilità civili e qualsiasi altro costo diverso da quelli riportati al precedente paragrafo.

Ogni importo verrà rivalutato annualmente con applicazione dell'indice ISTAT costo vita (famiglie di operai ed impiegati) per ciascuna stagione sportiva. Ogni successivo adeguamento monetario sarà applicato sulle somme via via rivalutate. Qualora la variazione in aumento del suddetto indice sia superiore al 5%, ogni importo verrà aggiornato tenendo conto degli effettivi aumenti delle singole voci di costo per la produzione audiovisiva.

B) PREZZI DEI SERVIZI TECNICI DI INTEGRAZIONE DEL SEGNALE

OB-Van Monocamera	€ 6.800
OB-Van Bicamera	€ 8.300
OB-Van Tricamera	€ 9.600
Energia elettrica tv compound (fino a 10 kwatt)	€ 1.000
Energia elettrica tv compound (da 10 kw a 30 kw)	€ 1.500
Energia elettrica tv compound extra oltre 10 ore	€ 50

Materiale elettrico aggiuntivo (n.1 proiettore da 1200, 1 da 575, 1	€ 450
TLC+ottica standard (a evento)	€ 1.000
TLC+ottica lunga (a evento)	€ 1.200
TLC+ottica wide (a evento)	€ 1.200
Ultra-motion completa di tecnico di replay+tecnico	€ 10.000
Spider cam completa di camera+pilota+operatore+installazione	€ 30.000
Cablaggio e corrente per Spider cam	€ 3.000
Jimmy jib camera con operatore (senza macchinista)	€ 2.000
Tower cam completa di camera + operatore	€ 6.000
Steady cam camera + operatore	€ 2.000
Teste cam remotate + operatore (previo sopralluogo)	€ 1.700
Radio camera + operatore	€ 1.500
Rail camera (binario elettrico da 60 metri)	€ 3.800
Rail camera (binario manuale da 60 metri)	€ 1.800
Mini camera	€ 1.000
TLC SSL con catena completa + ottica lunga + HD SSL + operatore	€ 3.000
Postazione cronaca tribuna + cablaggio + operatore + luce 1 Kwatt	€ 750
Postazione area vip + cablaggio + luce 1 Kwatt	€ 600
Postazione bordocampista + cablaggio + luce 1 Kwatt scarica	€ 500
Postazione super flash (di fronte camera 3 - vd. camera plan)	€ 500
Postazione flash + cablaggio + luce 1 Kwatt	€ 600
Postazione zona mista + cablaggio + luce 1 Kwatt	€ 600
Postazione garage / parcheggio	€ 600
Cablaggio per punto camera (incluso cablaggio commento fazioso)	€ 300
Intercom a postazione	€ 500
Cameraman	€ 400
Tecnico RVM/EVS	€ 400

ССИ	€ 350
Fonico	€ 400
Specializzato di ripresa	€ 350
Microfonista	€ 350
Assistente alla Steady cam	€ 350
Assistente al Jimmy jib	€ 350
Banco Video Aux Bus Panel	€ 1.500
Iso cam HD/SD (16:9) oltre le 5 iso	€ 150
Clip editing	€ 1.200
EVS 6 ch	€ 1.200
Studio bi-camera	€ 3.200
Studio bi-camera bordo campo (incluso montaggio e smontaggio set)	€ 2.300
1 VTR HDCAM	€ 600
1 VTR beta digitale	€ 300
1 DVD recorder	€ 50
Nastri e dvd: secondo consuntivo	

Ognuno degli importi sopra indicati è al netto dell'IVA e costituisce il costo massimo applicabile per ciascun servizio tecnico integrativo richiesto dagli aventi diritto.

Le voci di costo per ciascuna tipologia di telecamera sono applicabili per singolo utilizzo della stessa. Qualora le condizioni operative lo consentano e ciò non pregiudichi, a discrezione del produttore esecutivo, la produzione del segnale multilaterale, è ammessa la duplicazione, eventualmente a titolo gratuito o a costo inferiore rispetto ai massimi sopra riportati, dell'utilizzo di una o più delle medesime telecamere. Per duplicazione si intende l'utilizzazione della telecamere, in tempi tra loro diversi, per due o più attività di ripresa.

Ogni importo verrà rivalutato annualmente con applicazione dell'indice ISTAT costo vita (famiglie di operai ed impiegati) per ciascuna stagione sportiva. Ogni successivo adeguamento monetario sarà applicato sulle somme via via rivalutate. Qualora la variazione in aumento del suddetto indice sia superiore al 5%, ogni importo verrà aggiornato tenendo conto degli effettivi aumenti delle singole voci di costo per la produzione audiovisiva.

C) COSTO TECNICO PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI AI FINI DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI CRONACA

1)	Per l'utilizzo in notiziari diffusi da emittenti televisive nazionali via frequenze terrestri o satellite:		
	- Accesso alle immagini per singoli eventi:	€ 1.250/min.	
	- Accesso alle immagini per tutti gli eventi di Serie B di una stagione:	€ 26.000.	

2)	Per l'utilizzo in notiziari diffusi da emittenti televisive nazionali via IPTV:		
	- Accesso alle immagini per singoli eventi:	€ 650/min.	
	- Accesso alle immagini per tutti gli eventi di Serie B di una stagione:	€ 13.000.	

3)	Per l'utilizzo in notiziari diffusi da emittenti televisive locali:	
	- Accesso alle immagini per singoli eventi:	€ 65/min.
	- Accesso alle immagini per tutti gli eventi di Serie B di una stagione:	€ 1.350.

4)	Per la comunicazione al pubblico via Internet:		
	- Accesso alle immagini per singoli eventi:	€ 110/min.	
	- Accesso alle immagini per tutti gli eventi di Serie B di una stagione:	€ 1.850.	

5)	Per la comunicazione al pubblico via Telefonia Mobile:		
	- Accesso alle immagini per singoli eventi:	€ 160/min.	
	- Accesso alle immagini per tutti gli eventi di Serie B di una stagione:	€ 1.850.	

Ognuno degli importi sopra indicati è al netto dell'IVA e costituisce il costo di accesso dovuto dagli aventi diritto per l'accesso alle immagini di eventi ai fini di ciascuna tipologia di esercizio della cronaca audiovisiva.

I suddetti costi non includono l'eventuale trasferimento del segnale via fibra, se richiesto dall'operatore.

L'assegnatario di pacchetto di diritti esclusivi o di pacchetto di diritti non esclusivi può utilizzare le immagini che siano a quel titolo a sua disposizione anche per l'esercizio della cronaca senza applicazione dei suddetti importi, purché sulla sola piattaforma di riferimento del pacchetto di cui è assegnatario e nel rispetto di ogni altro limite normativo e contrattuale.

Ogni importo verrà rivalutato annualmente con applicazione dell'indice ISTAT costo vita (famiglie di operai ed impiegati) per ciascuna stagione sportiva. Ogni successivo adeguamento monetario sarà applicato sulle somme via via rivalutate. Qualora la variazione in aumento del suddetto indice sia superiore al 5%, ogni importo verrà

aggiornato tenendo conto degli effettivi aumenti delle singole voci di costo per la produzione audiovisiva.

D) PREZZO DI ACCESSO AL SEGNALE DI CIASCUN EVENTO

I prezzi di accesso al segnale audiovisivo degli eventi variano e si applicano per ogni mezzo trasmissivo utilizzato e tipologia di utilizzo. Essi sono determinati in funzione, prevalentemente, dei costi di produzione (realizzazione editoriale e tecnica della produzione e delle riprese), dei costi di distribuzione (ricezione e trasmissione dei segnali multi piattaforma) e dei costi di assicurazione a copertura dei rischi produttivi) e secondo i diversi standard di produzione previsti.

I prezzi sono determinati all'inizio della procedura competitiva, così che ciascun offerente possa essere a conoscenza e valutare, all'atto dell'offerta, il prezzo di accesso al segnale che deve corrispondere per ogni piattaforma e ogni tipologia di utilizzo oggetto del pacchetto che abbia ad aggiudicarsi. Il soggetto che diventi assegnatario di un pacchetto che prevede più piattaforme o più tipologie di utilizzo è tenuto, pertanto, a corrispondere un prezzo di accesso al segnale che è la somma dei prezzi previsti per ciascuna delle piattaforme e per ciascuna delle tipologie di utilizzo oggetto del pacchetto assegnato.

Con questo sistema i licenziatari contribuiscono, pro quota, al pagamento dei costi tecnici relativi al segnale audiovisivo multidestino che la Lega Calcio Serie B mette a disposizione degli stessi. Aggiungasi che il prezzo è proporzionato al valore e alla consistenza dei diritti oggetto del pacchetto e risulta in tal modo coerente con il valore del pacchetto medesimo.

1) Evento in Diretta

a) Per prodotto: primo mezzo trasmissivo utilizzato (*)	Standard D	€ 15.800
	Standard E	€ 12.800
	Standard D	€ 7.600
b) Piattaforma Televisione Satellitare (**)	Standard E	€ 6.200
	otanida a	0 0.200
c) Piattaforma Televisione Terrestre (**)	Standard D	€ 7.600
c) Plattaloffila felevisione fellestie ()	Standard E	€ 6.200
d) Piattaforma Internet (***)	Standard D	€ 120
	Standard E	€ 70
e) Piattaforma IPTV (***)	Standard D	€ 550
C) Hattaioilla li TV ()	Standard E	€ 450
	Standard D	€ 550
f) Piattaforma DVBH (***)		
	Standard E	€ 450
g) Piattaforma Telefonia Mobile (***)	Standard D	€ 330
S, Fidelania reletana Mosile ()	Standard E	€ 280

b)	h) Fatous (***)	Standard D	€ 275
h) Estero (***)	Estero (***)	Standard E	€ 170

- (*) Il prezzo di accesso "per prodotto" è applicato a ciascun assegnatario che di fatto risulti essere l'unico operatore a trasmettere la partita in diretta nel territorio nazionale.
- (**) Il prezzo indicato è da suddividersi per il numero di licenziatari che trasmettono o ritrasmettono il medesimo evento nell'ambito della medesima piattaforma.
- (***) Il prezzo indicato è applicabile a ciascun singolo licenziatario che trasmette o ritrasmette l'evento.

2) Evento in Differita, Replica o Sintesi

a) Piattaforma Televisione Satellitare (*)	Standard D	€ 305
	Standard E	€ 230
	1	:
b) Piattaforma Televisione Terrestre (*)	Standard D	€ 305
b) Tractatornia relevisione refrestre ()	Standard E	€ 230
c) Piattaforma Internet (*)	Standard D	€ 120
c) Flattaloffia internet ()	Standard E	€ 70
	1	
d) Diattaforma IDTV (*)	Standard D	€ 230
d) Piattaforma IPTV (*)	Standard E	€ 170
	1	
e) Piattaforma DVBH (*)	Standard D	€ 115
c) Hactarorma BVBIT()	Standard E	€ 85
	1	
f) Piattaforma Telefonia Mobile (*)	Standard D	€ 145
T) Flattatornia releionia Mobile ()	Standard E	€ 90
	1	
g) TV Locali (*)	Standard D	€ 240
	Standard E	€ 190
h) Canali Tematici Ufficiali (*)	Standard D	€ 240
ii) Canan Tematici Officiali ()	Standard E	€ 190

^(*) Il prezzo indicato è applicabile a ciascun singolo licenziatario che trasmette o ritrasmette l'evento.

3) Evento per Immagini Salienti

a) Piattaforma Nazionale Televisione Terrestre o Satellitare - Licenziatari Esclusivi (*)	Standard D	€ 490		
	Standard E	€ 395		
b) Piattaforma Nazionale Televisione Terrestre o Satellitare - Licenziatari Non Esclusivi (*)	Standard D	€ 100		
	Standard E	€ 80		
c) Piattaforma Internet (*)	Standard D	€ 120		
	Standard E	€ 70		
		1		
d) Piattaforma IPTV (*)	Standard D	€ 120		
	Standard E	€ 70		
e) Piattaforma DVBH (*)	Standard D	€ 60		
	Standard E	€ 35		
		1		
f) Piattaforma Telefonia Mobile (*)	Standard D	€ 135		
	Standard E	€ 80		
		1		
g) TV Locali su qualsiasi Piattaforma (*)	Standard D	€ 23		
g) TV Locali su qualsiasi Piattaforma (*)	Standard E	€ 17		
h) Consorzi di TV Locali con copertura del territorio nazionale superiore al 50% (**)	Standard D	€ 77		
	Standard E	€ 55		
h) Canali Tematici Ufficiali (*)	Standard D	€ 100		
	Standard E	€ 80		
L		:		

^(*) Il prezzo indicato è applicabile a ciascun singolo licenziatario che trasmette o ritrasmette l'evento

^(**) In caso di diffusioni interconnesse tra più emittenti locali o consorzi di emittenti locali con copertura del territorio nazionale inferiore al 50%, il prezzo di accesso è dovuto da ciascuna singola emittente locale che trasmette il programma in regime di interconnessione.

4) Accesso al segnale per specifiche tipologie di utilizzo delle immagini

In aggiunta ai prezzi dovuti ai sensi della presente Sezione D) ai precedenti nn. 1, 2 e 3, la Lega Calcio Serie B si riserva di applicare i seguenti prezzi di accesso al Segnale in relazione ai seguenti specifici utilizzi o sfruttamenti delle immagini degli Eventi, secondo quanto specificato nella descrizione di ciascun Pacchetto che contempli tali utilizzi o sfruttamenti.

esibizioni in publ	Accesso alle immagini di tutto l'Evento per trasmissioni o esibizioni in pubblici esercizi di qualsiasi genere, incluse sale	Standard D	€ 550
	scommesse, circuiti cinematografici e servizi televisivi per	Standard E	€ 450
b)	b) Accesso alle Immagini Salienti dell'Evento per trasmissioni o esibizioni in pubblici esercizi di qualsiasi genere, incluse sale	Standard D	€ 50
scommesse, circuiti cinematografici e servizi televisivi per	Standard E	€ 40	
-	Accesso alle immagini di tutto l'Evento per abbinamento ad	Standard D	€ 120
	attività di scommesse ("betting on line") (*)	Standard E	€ 68
,	Accesso alle Immagini Salienti dell'Evento per abbinamento	Standard D	€ 120
	ad attività di scommesse ("betting on line") (*)	Standard E	€ 68

(*) Il prezzo indicato è applicabile a ciascun singolo licenziatario che trasmette o ritrasmette l'evento.

* * *

Ognuno degli importi indicati nella Sezione D) del presente Tariffario è al netto dell'IVA e costituisce il prezzo dovuto dagli aventi diritto per l'accesso alle immagini ai fini di ciascuna tipologia di esercizio dei diritti ad essi assegnati. Qualora il pacchetto assegnato includa diritti esercitabili su più piattaforme trasmissive e preveda diverse tipologie di esercizio, il prezzo è dovuto per ciascuna piattaforma e tipologia di esercizio.

Ogni importo verrà rivalutato annualmente con applicazione dell'indice ISTAT costo vita (famiglie di operai ed impiegati) per ciascuna stagione sportiva. Ogni successivo adeguamento monetario sarà applicato sulle somme via via rivalutate. Qualora la variazione in aumento del suddetto indice sia superiore al 5%, ogni importo verrà aggiornato tenendo conto degli effettivi aumenti delle singole voci di costo per la produzione audiovisiva.

Per qualunque nuovo utilizzo non contemplato nel tariffario di cui al presente Allegato 3, il prezzo verrà stabilito sulla base dei medesimi criteri utilizzati per questo tariffario, d'intesa con l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il versamento degli importi dovuti in forza del presente Allegato 3 non può essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni dell'avente diritto qualunque ne sia il titolo ed ancorché oggetto di contestazione in sede giudiziaria. Qualora l'avente diritto per qualsiasi motivo non provveda in modo perdurante al rimborso dei costi per l'accesso al segnale ai fini della cronaca o al pagamento dei prezzi di accesso al segnale per l'esercizio dei diritti audiovisivi nei termini previsti, la Lega Calcio Serie B può legittimamente sospendere il servizio di accesso al segnale. Verificandosi l'ipotesi suddetta non trova applicazione il disposto di cui all'art. 5 comma 5 del D.Lgs. 9/08 nella parte in cui prevede che "qualora non fosse garantita l'acquisizione delle

immagini nei termini che precedono, l'organizzatore della competizione e l'organizzatore dell'evento consentono agli operatori della comunicazione di accedere agli impianti sportivi per riprendere l'evento".